

Udine, 3 gennaio 2020

OGGETTO: principio di cassa allargato e scadenza del 12 gennaio 2020 in giorno festivo

Circolare numero 002/2020

In breve

Come è noto il “principio di cassa allargato” è contenuto nell’art.51 del TUIR in base al quale “si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.

A parziale rettifica di quanto comunicato con la nostra precedente circolare consigliamo di rispettare la scadenza del 12 gennaio anche se cadente in giorno festivo.

Approfondimento

Il principio in base al quale “*se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo*” ha assunto, nel nostro ordinamento giuridico, un carattere generale tale da renderlo applicabile anche in ambito fiscale.

Il termine di pagamento delle retribuzioni e dei compensi al 12 gennaio – previsto per potere includere i redditi nell’anno precedente secondo il criterio di cassa allargato – quest’anno cade di domenica e pertanto dovrebbe essere possibile lo spostamento al lunedì successivo.

Il Ministero delle finanze non ha un orientamento univoco nel senso che la Circolare n.326/1997 trattando del conguaglio fiscale, dei periodi di paga e del criterio di cassa allargato prevede l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2963 del codice civile sul computo dei termini e quindi ammette lo spostamento al primo giorno non festivo. Viceversa la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.2/2003 prevede l’inapplicabilità di tale articolo di codice civile.

Tendenzialmente abbiamo sempre ritenuto più corretto il primo orientamento a ragione del fatto che l’art.1187 cod. civ., riferendosi al computo dei termini per l’adempimento di obbligazioni in generale (comprese quelle fiscali), prevede lo spostamento al primo giorno non festivo dei termini scadenti in giorno festivo.

In tale contesto dobbiamo segnalare che lo scorso 3 gennaio la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha proposto una diversa chiave interpretativa alla quale, dopo un'ulteriore valutazione, consigliamo di attenersi. Secondo tale lettura il termine del 12 gennaio non costituirebbe un vero e proprio termine di un'obbligazione ma una semplice deroga al principio che retribuzione e compensi sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono effettivamente pagati e corrisposti. Non costituendo il termine di un obbligazione non sarebbe applicabile l'art.1187 cod. civ..

Per quanto sopra in un'ottica prudenziale si rende opportuno rispettare in ogni caso il termine del 12 gennaio 2020 ovvero, ad esempio, agire in modo che i bonifici degli stipendi giungano a destinazione (entrino cioè nella disponibilità del percipiente) entro venerdì 10 gennaio 2020. Per gli assegni vale la data di emissione.